

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12588 Anno 2018  
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Data pubblicazione: 22/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 7838-2017 proposto da:

MONDAL BROGOGOPAL, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio  
dell'avvocato ITALIA MANNIAS, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrenti* -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI ROMA  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

- *intimati* -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il  
25/10/2016;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

### **FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Giudice di Pace di Roma, con la ordinanza in proc. RG n. 4348 del 2016 (pubblicata il 25 ottobre 2016), ha respinto il ricorso proposto dal sig. *Mondal Brogogopal*, cittadino bengalese, per l'annullamento del decreto di espulsione del Prefetto, atteso che - secondo la prospettazione dell'interessato, pur avendo Egli ricevuto la documentazione in lingua veicolare inglese - il provvedimento era incomprensibile perché non tradotto nella lingua conosciuta, la cui conoscibilità era peraltro alquanto diffusa, per la presenza di interpreti di cui era stata esclusa la disponibilità da parte dell'Amministrazione. Con il menzionato provvedimento il G.d.P. si è limitato a richiamare l'orientamento della Corte circa la sufficienza della traduzione in lingua veicolare, nel caso di mancato reperimento dell'interprete.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. *Mondal Brogogopal*, lamentando, anzitutto, la violazione dell'art. 13, co. 7, D. Lgs. n. 286 del 1998 non avendo spiegato le ragioni dell'impossibilità di predisporre un testo in lingua conosciuta dal suo destinatario.

L'intimato Prefetto non ha svolto difese.

\*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il primo mezzo di ricorso appare manifestamente fondato in applicazione del principio di diritto più volte espresso da questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22607 del 2015), secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata.

Infatti, tale nullità è stata fatta valere mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile.

Il decreto impugnato va pertanto cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa (ex art. 384 cod. proc. civ.) anche nel merito con l'annullamento del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma.

All'accoglimento del ricorso (ed alla decisione della causa nel merito) consegue anche la disciplina delle spese processuali, liquidate - per i due gradi di giudizio e a carico dell'intimata Prefettura - come da dispositivo.

**PQM**

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di espulsione impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma.

Condanna l'intimata Prefettura al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il giudizio davanti al Giudice di Pace, in complessivi € 1.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; b) per questo grado, in € 2.250,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile, il 3 maggio 2018.

Il Presidente Est.  
Francesco Antonio Genovese

